

Regolamento per l'esposizione delle bandiere e del vessillo comunale all'esterno e all'interno del palazzo comunale

[Art. 1- Disciplina dell'utilizzo delle bandiere](#)

[Art. 2- Bandiera italiana, bandiera dell'Unione Europea, bandiera della pace e vessillo del comune](#)

[Art. 3 - Bandiera delle Nazioni Unite](#)

[Art. 4 - Vessillo della regione toscana](#)

[Art. 5 - Vessillo del comune](#)

[Art. 6 - Esposizione permanente](#)

[Art. 7 - Bandiere di paesi stranieri](#)

[Art. 8 - Esposizione bandiere in segno di lutto](#)

[Art. 9 - Esposizione bandiere all'interno](#)

[Art. 10 - Nomina responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere](#)

[Art.11 - Norme di rinvio](#)

Art. 1 - Disciplina dell'utilizzo delle bandiere

Il presente regolamento disciplina l'uso delle bandiere e del vessillo comunale all'esterno e all'interno del palazzo comunale.

[inizio](#)

Art. 2 - Bandiera italiana, bandiera dell'Unione Europea, bandiera della pace e vessillo del comune

La bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Pace ed il vessillo del Comune sono esposte osservando la prioritaria dignità della bandiera nazionale in modo da evitare ogni azione che sia fonte di vilipendio.

La bandiera della pace è esposta all'esterno o del palazzo comunale o in altri punti di esposizione non contestualmente alla bandiera nazionale.

[inizio](#)

Art. 3 - Bandiera delle Nazioni Unite

Qualora se ne decida l'esposizione, la bandiera delle Nazioni Unite è esposta all'esterno del palazzo comunale in occasione della giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite), come disposto dal D.P.R. n. 121/2000

[inizio](#)

Art. 4 - Vessillo della regione toscana

Il vessillo della Regione Toscana è esposta all'esterno del palazzo comunale almeno in occasione della giornata del 30 novembre (giornata della Toscana), come disposto dal D.P.R. n. 121/2000.

[inizio](#)

Art. 5 - Vessillo del comune

Il vessillo del Comune di San Vincenzo è costituito dallo stemma, descritto nell'art. 2 dello Statuto

comunale, realizzato su drappo di colore rosso e azzurro

[inizio](#)

Art. 6 - Esposizione permanente

La bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Repubblica Italiana ed il vessillo comunale sono esposti al palazzo municipale in modo permanente come disposto dal D.P.R. n. 121/2000

[inizio](#)

Art. 7 - Bandiere di paesi stranieri

Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

[inizio](#)

Art. 8 - Esposizione bandiere in segno di lutto

In segno di lutto, le bandiere verranno esposte a mezz'asta. Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura, sarà collocata una striscia di nastro nero

[inizio](#)

Art. 9 - Esposizione bandiere all'interno

La bandiera Nazionale, quella Europea ed il vessillo comunale sono esposte, altresì, all'interno della sala consiliare, alla destra del tavolo della Presidenza.

La bandiera Nazionale prende il posto d'onore a destra, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 121/2000

[inizio](#)

Art. 10 - Nomina responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere

L'Amministrazione comunale, con provvedimento del Responsabile dell'Unità organizzativa Servizi Istituzionali, individua il responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere e del vessillo all'esterno e all'interno del Comune.

[inizio](#)

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.